

Direzione Provinciale II di Roma  
Ufficio Territoriale di Pomezia

C.F.: BLCPLA50H27F592M  
Comunicazione nr. 0003554815781  
Codice Atto nr. 00746361526

Alla Sig.ra Perazzoli Maria Virginia  
Curatore Fallimentare Bolici Paolo  
F75.2014VELLETRI@PECFALLIMENTI.IT

Spett.le / Gentile Contribuente,

ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati siano corretti e i calcoli esatti. Si tratta, quindi, di un riscontro per controllare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo e che i versamenti delle imposte siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti.

Le comunichiamo, quindi, che secondo i nostri controlli la Sua dichiarazione **modello 770S/2015**, relativo all'anno di imposta 2014, presenta gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono.

Se è d'accordo con i nostri dati, può regolarizzare la Sua posizione versando la somma di **300.795,70 euro**, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso o tardivo versamento di imposte, è ridotta ad un terzo. Per effettuare il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24 già compilato che trova in allegato. L'importo è comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

Può usufruire della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima entro lo stesso termine di 30 giorni. All'interno del foglio *Avvertenze*, alla voce *Modalità e termini di versamento*, trova le indicazioni per il pagamento rateale.

Se, invece, ritiene che l'esito del controllo non sia corretto, sempre entro 30 giorni può fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati da Lei dichiarati, contattando l'Ufficio di Pomezia ai seguenti recapiti:

- Recandosi presso gli sportelli dell'Ufficio di Pomezia – Via Carlo Poma 7/A Pomezia (RM) il lunedì dalle 8:30 alle 13:00; dal martedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:30; venerdì dalle 08:30 alle 12:30.
- Per iscritto all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale di Pomezia – Via Carlo Poma 7/A – 00071 Pomezia (RM)

Le ricordiamo, infine, che l'Amministrazione finanziaria potrebbe eseguire ulteriori e più approfonditi controlli per verificare la Sua posizione fiscale; è opportuno, quindi, conservare tutti i documenti relativi alla dichiarazione fino al termine dell'attività di accertamento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Pasquale Pagano (\*)  
(\*) firma su delega del direttore provinciale  
Vincenzo Carbone  
**Firmato digitalmente**

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*



## **COS'È QUESTA COMUNICAZIONE**

Questa comunicazione informa il Contribuente degli esiti del controllo eseguito sulla Sua dichiarazione ed è inviata per consentirgli di regolarizzare la propria posizione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare reclamo e/o ricorso (artt. 17-bis e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

## **COME FAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI**

Se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto, è possibile chiederne il riesame contattando il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai recapiti indicati nella prima pagina di questa comunicazione.

**ATTENZIONE: LE ISTANZE INVIAE ALLA DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI NON SARANNO ESAMINATE**

## **MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

### Pagamento in unica soluzione

Le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il versamento può essere effettuato presentando l'allegato modello di pagamento F24 in qualsiasi sportello bancario, postale o di un agente della riscossione, nonché tramite modalità telematiche.

### Pagamento rateale

In alternativa al versamento in unica soluzione le somme dovute possono essere pagate in rate trimestrali di pari importo. In particolare, se l'importo è inferiore o uguale a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l'importo è superiore a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione e fino al giorno di pagamento della rata.

### Rettifica della comunicazione

Se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, occorre versare l'intero importo residuo o la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della nuova comunicazione.

Per il pagamento delle somme dovute è ammessa la compensazione con eventuali crediti disponibili.

## **OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

### Pagamento in unica soluzione

In caso di insufficiente versamento delle somme dovute per una frazione non superiore al 3% (con un massimo di euro 10.000) e/o di tardivo versamento non superiore a 7 giorni, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo non versato o versato in ritardo, e dei relativi interessi (art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973).

E' possibile evitare l'iscrizione a ruolo provvedendo a versare, entro 90 giorni dalla scadenza, l'eventuale frazione non pagata, nonché la sanzione ridotta e gli interessi legali dovuti a titolo di ravvedimento. Per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolati in misura piena (art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997).

### Pagamento rateale

In caso di insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% (con un massimo di euro 10.000), si procede all'iscrizione a ruolo della frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo non versato, e dei relativi interessi.

In caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, ovvero di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo versato in ritardo, e dei relativi interessi.

E' possibile evitare l'iscrizione a ruolo provvedendo a versare, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'eventuale frazione non pagata, nonché la sanzione ridotta e gli interessi legali dovuti a titolo di ravvedimento. Per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolati in misura piena (art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973).